



Decreto del Direttore generale nr. 204 del 20/11/2025

Proponente: *Sandra Botticelli*

Direzione Tecnica

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Sandra Botticelli*

Estensore: *Anna Carnetti*

Oggetto: Adozione del regolamento interno per il personale ispettivo di ARPAT, attuativo del DPR 186/2024

ALLEGATI N.: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo Supporto</i>
Allegato "A" - regolamento interno sul personale ispettivo di ARPA Toscana, attuativo del DPR 4 settembre 2024 N.186	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *No*

Il Direttore generale

Vista la L.R. 22 giugno 2009, n. 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)" ;

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 74 del 23.03.2021, con il quale il sottoscritto è nominato Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Considerata la decorrenza dell'incarico di cui sopra dal 1° maggio 2021;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 50 del 05.03.2024 è stato adottato il Regolamento di organizzazione di ARPAT, ai sensi dell'art. 20 co. 3 della LRT n. 30/2009, (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 968 del 05/08/2024), successivamente adeguato alla DGRT 968/24 con decreto del Direttore generale n. 167 del 05.09.2024;

Visto l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011, modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013, nonché l'“Atto di disciplina dell'organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 225 del 27.11.2024 in corso di attuazione;

Vista la Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale” e premesso che:

- l'articolo 13 della predetta Legge, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- l'articolo 14 prevede, al comma 1, che L'ISPRA, con il contributo delle Agenzie, predispone uno schema di regolamento che stabilisce, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi, le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive e, al comma 5, che in attuazione del regolamento di cui al comma 1, il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle Agenzie, attraverso specifici regolamenti interni, individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi”;

Visto che con Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2024 n. 186, è stato approvato il “Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016 n. 132”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 286 del 6 dicembre 2024;

Visto che anche l'articolo 8, commi 1 e 2, del predetto D.P.R. prevede che l'ISPRA e le Agenzie per la protezione dell'ambiente adottino un proprio Regolamento interno sul personale ispettivo ed individuino il personale incaricato degli interventi ispettivi predisponendo gli appositi elenchi;

Visto che il Consiglio SNPA con delibera n. 272 del 28 febbraio 2025 ha approvato uno schema tipo di Regolamento sul personale ispettivo, redatto all'esito di un confronto tra i rappresentanti di ISPRA e delle Agenzie Ambientali, al fine di promuovere una progressiva omogeneizzazione degli ambiti demandati al Sistema dall'art. 14 della Legge n. 132/2016 e dall'art. 8 del D.P.R. n. 186/2024;

Rilevata la necessità di adottare un proprio Regolamento interno per il personale ispettivo in attuazione delle citate disposizioni normative, al fine di fornire alle strutture territoriali di ARPAT indicazioni organizzative e procedurali omogenee, anche con riferimento alla fase di prima applicazione della normativa statale sopra citata;

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione

degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari generali, riportato in calce;

Visti i pareri espressi in calce dal Direttore amministrativo e dal Direttore tecnico;

decreta

1. di adottare il testo del Regolamento interno per il personale ispettivo, attuativo del DPR 186/2024 contenuto nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare quale responsabile del procedimento il Direttore tecnico pro tempore, Dott.ssa Sandra Botticelli, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i;
3. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire il celere svolgimento delle attività.

Il Direttore generale
Dott. Pietro Rubellini*

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, D.lgs 82/2005 e s.m.i, predisposto e conservato come nativo digitale e disponibile presso l'amministrazione."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 20/11/2025
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 20/11/2025
- Sandra Botticelli , il proponente in data 20/11/2025
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 20/11/2025
- Sandra Botticelli , Direttore tecnico in data 20/11/2025
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 20/11/2025

REGOLAMENTO INTERNO SUL PERSONALE ISPETTIVO
DI ARPA TOSCANA
ATTUATIVO DEL DPR 4 SETTEMBRE 2024 N.186

INDICE

- Articolo 1 - Finalità ed oggetto del regolamento**
- Articolo 2 - Modalità di nomina del personale incaricato degli interventi ispettivi**
- Articolo 3 - Responsabile del coordinamento delle attività ispettive**
- Articolo 4 - Percorsi formativi**
- Articolo 5 - Articolazioni organizzative settori ispettivi**
- Articolo 6 - Modalità di svolgimento delle attività ispettive**
- Articolo 7 - Polizia Giudiziaria**
- Articolo 8 - Tesserini di riconoscimento**
- Articolo 9 - Segnalazioni ambientali**
- Articolo 10 - Tutela legale**

Articolo 1

Finalità ed oggetto dello schema di regolamento

1. ARPA Toscana, visti il Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2024 n. 186 *“Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132”*- di seguito D.P.R., e la Delibera del Consiglio SNPA n. 272 del 28/02/2025, approva, nell'ambito della propria autonomia tecnica e amministrativa, il presente Regolamento interno al fine di fornire alle strutture territoriali dell'Agenzia indicazioni organizzative e procedurali omogenee, anche con riferimento alla fase di prima applicazione della normativa statale sopra citata.
2. In considerazione di quanto previsto dall'art. 8 comma 1 del D.P.R. formano oggetto del presente Regolamento le indicazioni:
 - sulle modalità di individuazione del personale dell'Agenzia al quale viene riconosciuta la qualifica di ispettore;
 - sui responsabili del coordinamento degli interventi ispettivi;
 - sui percorsi formativi correlati all'esercizio delle attività ispettive;
 - sulle articolazioni organizzative e gli ambiti nei quali viene svolta l'attività ispettiva;
 - sulle modalità di svolgimento dell'attività ispettiva;
 - sui tesserini di riconoscimento da rilasciare al personale ispettivo;
 - sulla gestione delle segnalazioni ambientali.
3. Il presente Regolamento contiene altresì un rinvio alle disposizioni normative che disciplinano le funzioni e le attività della Polizia Giudiziaria.

Articolo 2

Modalità di nomina del personale incaricato degli interventi ispettivi

1. ARPAT procede all'individuazione del personale ispettivo secondo quanto disposto dall'articolo 1 del D.P.R., con procedure interne di interpello finalizzate al conferimento della qualifica di ispettore con cadenza periodica determinata dalle proprie esigenze organizzative.
2. Per le procedure di cui al comma 1, l'avviso di selezione – a cura del Settore Gestione Risorse Umane - indica le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, di accertamento dei requisiti e delle competenze richieste. È prevista la nomina di una Commissione per la verifica dei requisiti e delle competenze di cui sopra.
3. La partecipazione alla procedura di interpello è riservata al personale di ARPAT, in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2 e all'articolo 1, comma 2 del D.P.R.. Il personale individuato a seguito dell'interpello, previa valutazione dell'esperienza maturata e lo svolgimento del percorso formativo, anche con affiancamento del personale in servizio, acquisisce la qualifica di ispettore.
4. Per le finalità e in applicazione del presente Regolamento, il corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro rientra tra le lauree in materie scientifico - tecnologiche di cui art. 2 del DPR. Il personale di ARPAT inquadrato nel profilo di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro può partecipare alle procedure di interpello quale figura professionale ricompresa nella declaratoria prevista dal Decreto del Ministero della Sanità 17 gennaio 1997 n. 58.

5. Nella fase transitoria, in attesa della conclusione della prima procedura di interpello, le attività ispettive continuano ad essere garantite dal personale che ha svolto fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento attività ispettiva o che è in possesso della qualifica di UPG o che è in turnazione per la pronta disponibilità, indipendentemente dalla struttura di assegnazione e nel rispetto dei profili professionali e del vigente CCNL.

Articolo 3

Responsabile del coordinamento delle attività ispettive

1. Il Responsabile ¹ del coordinamento delle attività svolte dal personale ispettivo è individuato nel Responsabile delle articolazioni organizzative alle quali gli atti interni demandano lo svolgimento dell'attività di controllo.
2. Al Responsabile sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) predisposizione e coordinamento del programma annuale di attività della struttura;
 - b) avvio dell'attività ispettiva prevista nel programma annuale di attività o su segnalazione;
 - c) formazione del gruppo ispettivo di cui all'art. 6, nel rispetto del principio di rotazione;
 - d) cura l'applicazione delle direttive operative per lo svolgimento dell'attività ispettiva da parte del gruppo ispettivo;
 - e) eventuale designazione, ai sensi dell'art. 5 comma 12 del D.P.R., previo accordo con il Dirigente di riferimento, di personale diverso da quello ispettivo, in possesso di competenze idonee a fornire il supporto tecnico specialistico necessario per lo svolgimento delle attività ispettive;
 - f) in presenza di situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, di conflitto di interessi o tali da non consentire l'esercizio imparziale delle funzioni in capo al personale ispettivo o al personale di supporto, sostituzione dell'interessato secondo quanto previsto dalla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO di Agenzia e, qualora ne sussistano le condizioni, richiesta al Direttore generale di revoca della nomina di ispettore.Le attività di cui ai precedenti punti da b) a e) possono essere svolte, dove presenti, dal Dirigente sotto ordinato o dagli Incarichi di Funzione in base a quanto previsto dai documenti organizzativi dell'Agenzia.
3. Il Responsabile che versi in situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, di conflitto di interessi o tali da non consentire l'esercizio imparziale della funzione, deve astenersi dall'attività e darne tempestiva comunicazione al proprio Dirigente sovraordinato per le relative determinazioni secondo quanto previsto dalla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO di Agenzia.

Articolo 4

Percorsi formativi

1. Il Consiglio del Sistema nazionale disciplina le procedure e le modalità dei percorsi formativi e di aggiornamento ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R.
2. ARPAT, in attuazione delle indicazioni del Consiglio del Sistema nazionale, individua:

¹ Ai sensi dell'art. 1, co. 6 DPR 4 settembre 2024, n. 186, il responsabile del coordinamento delle attività ispettive deve possedere la qualifica di ispettore.

- a) la formazione obbligatoria preliminare all'acquisizione della qualifica di ispettore;
- b) l'aggiornamento della formazione da svolgersi annualmente

I corsi formativi obbligatori interni alla Agenzia dovranno prevedere il riconoscimento di ECM.

3. Il personale individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, segue un percorso formativo articolato per ambiti, anche con affiancamento al personale in servizio, al termine del quale acquisisce la qualifica di ispettore.
4. I percorsi formativi di cui al comma 2 riguardano le materie inerenti alle attività di controllo, vigilanza e ispezione, anticorruzione, trasparenza e codice etico di cui all'allegato 1 del D.P.R.
5. L'Agenzia garantisce a tutto il personale in possesso della qualifica di ispettore e al personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nominato ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge n. 132/2016 o riconosciuto ai sensi del DM n.58/1998, i percorsi formativi e di aggiornamento legislativo in tempi congrui con le modifiche normative intercorse, anche attraverso confronto tra il personale.
6. Il personale ARPAT con qualifica di Ispettore acquisita ai sensi dell'articolo 2, comma 5 non è tenuto alla formazione obbligatoria di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo.

Articolo 5

Articolazioni organizzative e ambiti

1. Le articolazioni organizzative nell'ambito delle quali si svolgono attività ispettive, sono definite nell'ambito degli atti organizzativi interni. Le articolazioni organizzative destinate alle attività ispettive sono quelle preposte all'espletamento delle attività di controllo, ovvero sulla base degli atti organizzativi vigenti, attualmente sono le seguenti:
 - a. Dipartimenti e Settori territoriali
 - b. Settore Rischio Industriale
 - c. Settori Agenti fisici
 - d. Settore Geotermia
 - e. UO Radioattività e Amianto
 - f. Equipe campionamento emissioni in atmosfera coordinato dal COE
2. Le attività ispettive si articolano in ambiti e la qualifica di ispettore viene conseguita con riferimento a ciascun ambito:
 - I. Controlli integrati (acqua, aria, suolo, rifiuti²)
 - II. Inquinamento acustico
 - III. Campi elettromagnetici
 - IV. Aziende a rischio di incidente rilevante.
 - V. Radioattività e amianto
 - VI. Controllo con campionamento delle emissioni in atmosfera
3. La qualifica di ispettore può essere conseguita anche con riferimento a più ambiti nel caso in cui l'ispettore abbia completato i percorsi formativi e di aggiornamento previsti per ciascun ambito.

2 In questo ambito sono ricompresi anche i controlli sulle bonifiche

Articolo 6

Modalità di svolgimento delle attività ispettive

1. Per lo svolgimento di ogni attività ispettiva è costituito un apposito gruppo ispettivo, formato da un numero minimo di due ispettori, anche con qualifiche in ambiti diversi, incrementabile in relazione alla complessità delle attività da effettuare, designati in base alle competenze tecniche e professionali necessarie per il controllo.
2. La composizione del gruppo ispettivo è definita in funzione delle caratteristiche del sito o dell'installazione da ispezionare nonché delle risorse effettivamente disponibili.
3. Gli ispettori accedono agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione con i poteri di cui all'articolo 14, comma 6 della Legge 132/2016. Nell'accesso agli impianti e alle sedi di attività, gli ispettori possono essere eventualmente accompagnati da personale a supporto di cui all'art. 3 co. 2 lett. e.
4. Il personale ispettivo, al momento dell'accesso nei singoli siti o impianti, esibisce il tesserino di cui all'articolo 8 e fornisce ai soggetti destinatari dell'attività ispettiva dettagliate e puntuali informazioni relative ai poteri di cui è titolare.
5. Gli ispettori, nell'ambito delle verifiche, svolgono le attività attenendosi alle modalità previste dalla normativa di riferimento, dalle direttive del SNPA e dalle disposizioni interne di ARPAT, nel rispetto della normativa anticorruzione e al Codice etico allegato al DPR n. 186/2024
6. Il principio di rotazione è attuato secondo le indicazioni della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO di Agenzia.
7. L'operato del personale ispettivo non deve essere in alcun caso influenzato da pressioni di qualsiasi tipo, ancorchè esercitate da superiori gerarchici né da interessi personali anche di natura non patrimoniale. (art. 4 c. 2 dpr all. 1)

Articolo 7

Polizia Giudiziaria

1. Il personale ispettivo di ARPAT riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della Legge 132/2016, il Direttore Generale dell'Agenzia tramite proprio decreto individua e nomina, tra il personale ispettivo, coloro i quali operano, nell'ambito della propria qualifica di ispettore, anche con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. La modalità d'individuazione di tali qualifica sarà indicata all'interno dell'interpello.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria operano secondo quanto previsto dagli artt. 55 e ss. e 347 e ss. del codice di procedura penale che in questa sede devono intendersi integralmente richiamati.
4. Atteso che le funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria non possono essere utilmente svolte in carenza della qualifica di ispettore, il venir meno per qualsiasi ragione della stessa, comporta la contestuale decadenza della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ove riconosciuta.
5. Al personale ispettivo di ARPAT al quale viene riconosciuta la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria viene erogata la corrispondente indennità economica prevista dai relativi CCNL.
6. Nelle more della conclusione della procedura di interpello il personale in possesso della qualifica di UPG rimarrà invariato.

Articolo 8

Tesserini di riconoscimento

1. Il personale ispettivo di ARPAT è munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato, sulla base del modello approvato dal Consiglio del Sistema nazionale e sottoscritto dal Direttore Generale dell'Agenzia.
2. Il tesserino riporta il logo istituzionale del SNPA e di ARPAT, la fotografia dell'ispettore, gli estremi identificativi dello stesso e l'articolazione organizzativa di appartenenza. Se l'ispettore riveste anche la qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria sul tesserino ne è espressamente riportata menzione.
3. Nelle more dell'assegnazione al personale ispettivo di ARPAT del tesserino di cui al comma 1, rimane comunque in uso il tesserino di riconoscimento già utilizzato dagli operatori dell'Agenzia alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ai fini del riconoscimento per l'ingresso in Agenzia.

Articolo 9

Segnalazioni ambientali

Le segnalazioni su eventuali problematiche ed illeciti ambientali sono raccolte dall'Agenzia come previsto dal DPR secondo quanto previsto nel Regolamento e negli specifici atti di agenzia. La struttura responsabile dell'attività di controllo istruisce le segnalazioni e assume le determinazioni di competenza secondo il Regolamento sopra citato e le procedure interne dell'Agenzia.

Articolo 10

Tutela legale

Al personale ispettivo di ARPAT è prestata assistenza legale e copertura assicurativa sulla base di quanto previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.